



## MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 07/2019

### **concernente alcuni adeguamenti al nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti ai sensi del dispositivo di approvazione della Sezione degli enti locali**

All'esame delle Commissioni della Gestione e delle Petizioni e della Legislazione

6950 Tesserete, 12 marzo 2019

### **AL LODEVOL CONSIGLIO COMUNALE DI CAPRIASCA**

Signor Presidente,

Signore e Signori Consiglieri,

sottoponiamo alla vostra attenzione il messaggio municipale concernente alcuni adeguamenti alla nuova legislazione per la gestione dei rifiuti che si rendono necessari a seguito delle indicazioni fornite dalla Sezione degli enti locali (in seguito SEL) nell'ambito della procedura di approvazione del nuovo Regolamento comunale.

In data 13 febbraio 2019 ci è infatti stata trasmessa la decisione di approvazione di detto Regolamento (vedi allegato), con la quale lo stesso è stato approvato ai sensi dei considerandi, segnatamente delle indicazioni contenute nel preavviso del 9 gennaio 2019 dell'Ufficio cantonale dei rifiuti e dei siti inquinati ed a seguito della quale siamo invitati ad avviare le necessarie procedure di adeguamento.

In proposito, va innanzitutto premesso che si tratta di adeguamenti in buona parte implementabili d'ufficio, come pure di alcuni (pochi) adeguamenti che implicano decisioni di principio da parte del Legislativo e per questa ragione torniamo ad interrogarvi con il presente messaggio.

Oltre a ciò va pure osservato che la decisione della SEL crescerà formalmente in giudicato al termine del periodo di pubblicazione e meglio il prossimo 8 aprile 2019, pertanto con il licenziamento di questo messaggio anticipiamo i tempi, passo però che riteniamo giustificato annotando che si tratta di modifiche imprescindibili ed inoltre ricordando gli importanti lavori



preparatori che l'amministrazione dovrà effettuare per permettere l'introduzione del nuovo sistema di tassazione causale e che dipendono anche dalle scelte che effettuerete nell'ambito del presente documento. Per questa ragione, nella denegata ipotesi che la decisione di approvazione dovesse essere contestata, sarà nostra premura informarvi immediatamente.

### **Il preavviso dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati**

Di seguito riprendiamo i punti indicati nel preavviso per i quali si rendono necessarie delle modifiche che devono essere da voi ponderate.

Per tutti gli altri punti, dopo aver interrogato specificatamente il funzionario dell'Ufficio preavvisante, abbiamo provveduto all'implementazione d'ufficio o a non considerarli quando non indispensabile e/o imperativo.

A tal proposito allegato al presente messaggio il Regolamento rivisto alla luce dei punti sollevati in detto preavviso (evidenziati in colore rosso), esclusi quelli evidenziati di seguito in giallo per i quali, per l'appunto è richiesto il vostro intervento:

- Art. 15 cpv. 2 lett. c e d: *specificare in cosa consistono le deroghe ricordandosi che l'assoggettamento alla tassa base è dovuto indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali si usufruisce del servizio comunale (v. art. 14 cpv. 5);*
- Art. 15 cpv. 2 lett. j: *in linea di principio la tassa base per le residenze secondarie deve essere parificata a quella per le economie domestiche tipo;*
- Art. 16 cpv. 1: *gli importi delle tasse causali non sono definiti dalla LALPAmb ma sono decisi, per i RSU, annualmente dal Consiglio di Stato e pubblicati sul Foglio Ufficiale mentre per le altre categorie (es. scarti vegetali e ingombranti) ci si rifà all'autonomia comunale. Andrà quindi creato un articolo ad hoc per la tassa causale per i RSU (v. Modello) e uno o più articoli specifici per le altre categorie di rifiuti tassati causalmente;*
- Art. 16 cpv. 4: *il minimo fissato va di preferenza incrementato in quanto vi è già l'indicazione di possibile esenzione per manifestazioni senza scopo di lucro.*

### **Le modiche all'art. 15**

Le deroghe previste dall'art. 15 cpv. 2 lett. c e d devono essere specificate ricordandosi che l'assoggettamento alla tassa base è dovuto indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali si usufruisce del servizio comunale (v. art. 14 cpv. 5).

Si ricorda che i due capoversi in oggetto sono stati espressamente voluti dal Legislativo nell'abito dell'approvazione del Regolamento. Il collaboratore scientifico dell'Ufficio rifiuti e siti inquinati ci fa però presente che per le aperture stagionali non è possibile concedere degli sconti dalla tassa base - ciò è in contrasto con le indicazioni della Legge superiore e pure dell'art. 14 cpv. 7 del nostro Regolamento che ricordiamo cita: *"La tassa base è dovuta dal momento in cui viene concesso il permesso di abitabilità dell'edificio, indipendentemente dall'occupazione effettiva, totale o parziale, dell'immobile stesso."*



L'invito è in buona sostanza quello di stralciare le deroghe, poiché pur specificandole ulteriormente sono in contrasto con il diritto superiore. A precisa richiesta di chiarimenti il funzionario cantonale ha infatti risposto quanto segue:

Art. 15 cpv. 2 lett. c e d: per le aperture stagionali non è possibile concedere degli sconti dalla tassa base (in contrasto con le indicazioni della Legge superiore e del vostro art. 14 cpv. 7).

Art. 15 cpv. 2 lett. j: in linea di principio la tassa base per le residenze secondarie deve essere parificata a quella per le economie domestiche tipo.

Anche questa indicazione implica il cambiamento della tassa proposta dal Legislativo nell'ambito dell'esame del Messaggio municipale che ricordiamo prevedeva tutt'altro sistema di tassazione per le abitazioni secondarie.

Non deve trarre in inganno il termine *di principio*, in buona sostanza tale indicazione è vincolante e definita dalla giurisprudenza in materia già nell'ambito delle tasse base dei vecchi Regolamenti comunali che non prevedevano la tassa sul sacco. La forchetta proposta per le case di vacanza deve essere uguale a quella delle abitazioni primarie, una differente quantificazione delle tasse è in contrasto con la Legge che ha da tempo stabilito che non possono essere fatte discriminazioni tra residenti e non residenti.

Anche in questo caso abbiamo interrogato il funzionario cantonale chiedendogli se dobbiamo adottare la medesima forchetta delle economie domestiche composte da due o più persone e la risposta è stata affermativa, pertanto siamo a proporvi di adottare per le residenze secondarie la medesima forchetta prevista per le economie domestiche composte da 2 o più persone e meglio: tra fr. 70.-- e fr. 140.-- annui.

### **Le modiche all'art. 16**

Art. 16 cpv. 1: gli importi delle tasse causali non sono definiti dalla LALPAmb ma sono decisi, per i RSU, annualmente dal Consiglio di Stato e pubblicati sul Foglio Ufficiale mentre per le altre categorie (es. scarti vegetali e ingombranti) ci si rifà all'autonomia comunale. Andrà quindi creato un articolo ad hoc per la tassa causale per i RSU (v. Modello) e uno o più articoli specifici per le altre categorie di rifiuti tassati causalmente.

Detto che l'articolo 16 proposto nel nostro Regolamento specifica già le altre categorie di rifiuti tassati causalmente, rimane la questione legata al rimando alla LALPAmb (per la quale proponiamo il semplice stralcio del rimando al capoverso 1) e la questione della codifica per la tassa causale per gli RSU per la quale vi proponiamo di aggiungere all'art. 16 un capoverso specifico uguale a quello del modello citato e meglio l'inserimento di un capoverso 2 dal seguente tenore:

#### *Art. 16 Ammontare delle tasse causali*

<sup>1</sup>Il Municipio determina, mediante specifica Ordinanza, le tasse causali (IVA inclusa) per le seguenti categorie, ~~conformemente agli importi prescritti dall'art. 18b cpvv. 2 e 3 LALPAmb.~~

#### <sup>2</sup>Rifiuti solidi urbani

*La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).*



*Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.*

*Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.*

### <sup>3</sup> Scarti vegetali

- ogni economia domestica potrà ritirare in Cancelleria comunale una tesserina del costo da fr. 5.-- a fr. 10.-- che permette lo smaltimento annuale da 20 a 30 sacchi da 200 l, previa consegna ad uno dei centri di raccolta predisposti. Oltre questo quantitativo verrà riscossa una tassa su ogni sacco consegnato di fr. 2-6 per sacco di 200 l definita tramite Ordinanza municipale.

*Il Municipio, si riserva in via di Ordinanza di obbligare i grossi produttori di scarti vegetali, ad esempio i giardinieri professionisti, a consegnarli direttamente presso l'impianto di compostaggio designato dal Municipio o altro centro scelto dall'utente.*

### <sup>4</sup> Rifiuti ingombranti

- piccole quantità di ingombranti fino a 2 mc: gratuiti;
- medie quantità di ingombranti da 2 mc a 5 mc: da fr. 5.-- a fr. 10.-- al mc;
- grandi quantità di ingombranti, superiori a 5 mc, fatturati secondo il costo reale applicato dall' ditta designata impresa di smaltimento autorizzata dal Municipio alla raccolta o altra ditta scelta dall'utente.

### <sup>5</sup> Manifestazioni particolari

*Qualora la manifestazione generasse costi supplementari (per esempio giri supplementari per la raccolta dei sacchi o pulizia extra di strade o altro da parte degli impiegati comunali) il Municipio deciderà una tassa causale per la copertura dei costi supplementari da un minimo di fr. 0.-- ad un massimo di fr. 10'000.-- per manifestazioni non a scopo di lucro il Municipio potrà soprassedere dalla raccolta di tale tassa.*

Art. 16 cpv. 4: il minimo fissato va di preferenza incrementato in quanto vi è già l'indicazione di possibile esenzione per manifestazioni senza scopo di lucro.

Anche in questo caso la norma frutto di un emendamento legislativo deve essere modificata, di seguito la relativa risposta del funzionario cantonale:

Art. 16 cpv. 4: una tassa causale con un valore minimo pari a zero risulta incongruente. Si può optare per un valore minimo simbolico.

Vi invitiamo pertanto a voler determinare e proporre un importo minimo diverso da 0 da inserire nel capoverso indicato che cambia di numerazione (da 4 a 5) in funzione dell'emendamento proposto in precedenza e relativo alla tassa sul sacco che consiste nell'inserimento di un nuovo capoverso 2.

Come precedentemente indicato, le quattro modifiche qui sopra evidenziate richiedono una riformulazione dei relativi articoli per le quali è indispensabile che vi determiniate. Le altre osservazioni, quando vincolanti, sono state da noi integrate d'ufficio e ne trovate riscontro nell'allegato Regolamento così rivisto.



Il messaggio è affidato alla Commissione della Gestione per l'esame degli aspetti economici e alla Commissione delle Petizioni e della Legislazione per gli aspetti giuridici.

Siamo come sempre a disposizione delle Commissioni, così come durante la seduta del Legislativo per fornirvi ulteriori chiarimenti e vi presentiamo i migliori saluti.

**Per il Municipio**

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Risoluzione municipale no. 202 dell'11 marzo 2019.

*Allegati: Decisione SEL, 12 febbraio 2019*

*Regolamento rivisto d'ufficio in funzione delle indicazioni SEL*



## COMUNE DI CAPRIASCA Consiglio comunale

### DISPOSITIVO DI RISOLUZIONE

Visto il messaggio municipale no. 07/2019 concernente alcuni adeguamenti al nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti ai sensi del dispositivo di approvazione della Sezione degli enti locali.

Visti i rapporti:

- della Commissione della Gestione del ...,
- della Commissione delle Petizioni e della Legislazione del ...,

#### D E C I D E:

1. Sono approvate le modifiche agli articoli 15 cpv. 2 lett. c), d) e j) e 16.
2. Prende atto delle altre modifiche integrate d'ufficio nel Regolamento allegato al Messaggio in oggetto.
3. Il Regolamento così aggiornato entra in vigore dopo l'approvazione cantonale e alla data fissata nella relativa Ordinanza municipale.
4. La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali.

**Per il Consiglio comunale**

XXXXXXX, **Presidente**

Davide Conca, **Segretario**

Tesserete,



N. Cavadini  
Wiesendanger

☎ 091/814.17.11

Bellinzona

12 febbraio 2019  
229-RE-14907

INTIMAZIONE

13 FEB. 2019

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento delle istituzioni

## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 19 dicembre 2018 del Municipio del Comune di Capriasca postulante l'approvazione del nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti (Regolamento);

preso atto che:

- il nuovo Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 15 ottobre 2018;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso del 9 gennaio 2019 dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati, secondo cui:

- *Basi legali: dal 1 giugno 2018 l'OESA ha cambiato nome e va quindi rinominata "Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn)".*  
*Il Piano di gestione dei rifiuti (PGR) è stato pure aggiornato al 27 novembre 2018.*  
*La Direttiva "Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani", pubblicata nel 2004 dall'UFAFP è stata abrogata a favore del nuovo Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM;*
- *Inserire che è il Consiglio comunale che decreta quanto indicato nel Regolamento e non semplicemente il Comune;*
- *Art. 1 cpv. 1: sostituire "raccolta" con "gestione";*
- *Art. 4 cpv. 1 lett. d: gli scarti vegetali fanno già parte delle raccolte separate e non vanno quindi esplicitati. Eventuali specifiche (v. anche art. 8) sono da indicare nella relativa Ordinanza d'applicazione;*
- *Art. 5 cpv. 3: la citata direttiva è stata abrogata a favore del nuovo Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018;*
- *Art. 6 cpv. 7: si consiglia di creare un articolo specifico per i vari divieti come indicato nel Modello;*
- *Art. 7 cpv. 6: sostituire "per quali rifiuti raccolti separatamente" con "per quali raccolte separate" e "giro di raccolta separato" con "giro di raccolta specifico";*
- *Art. 8: le indicazioni fornite, sebbene siano corrette, sono da specificare unicamente nella relativa Ordinanza d'applicazione (v. commento art. 4 cpv. 1 lett. d). La parte riferita ai divieti può invece essere mantenuta a Regolamento come suggerito dal commento per l'art. 6 cpv. 7;*
- *Art. 10 cpv. 1: stralciare "con le modalità autorizzate" e aggiungere "...imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta";*
- *Art. 10 cpv. 4: preferibilmente da inserire nell'articolo specifico per i divieti;*
- *Art. 11 cpv. 1: sostituire "rifiuti domestici" con "rifiuti urbani" e stralciare "domestici";*
- *Art. 14 cpv. 1: sostituire "Per il servizio di raccolta, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti" con "Per la gestione dei rifiuti";*
- *Art. 14 cpv. 4: esplicitare che per "categorie restanti" si intendono le persone giuridiche;*
- *Art. 14 cpv. 6: sostituire "può fatturare" con "fattura";*
- *Art. 14 cpv. 11: stralciare in quanto l'indicazione è già compresa dall'art. 17 cpv. 1;*
- *Art. 14 cpv. 12: le agevolazioni possono essere unicamente di carattere sociale e va indicato il numero di sacchi ufficiali così come un limite di età per poter usufruire di tale agevolazione;*
- *Art. 15 cpv. 2 lett. c e d: specificare in cosa consistono le deroghe ricordandosi che l'assoggettamento alla tassa base è dovuto indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali si usufruisce del servizio comunale (v. art. 14 cpv. 5);*
- *Art. 15 cpv. 2 lett. j: in linea di principio la tassa base per le residenze secondarie deve essere parificata a quella per le economie domestiche tipo;*

2.0396





- Art. 16 cpv. 1: gli importi delle tasse causali non sono definiti dalla LALPamb ma sono decisi, per i RSU, annualmente dal Consiglio di Stato e pubblicati sul Foglio Ufficiale mentre per le altre categorie (es. scarti vegetali e ingombranti) ci si rifà all'autonomia comunale. Andrà quindi creato un articolo ad hoc per la tassa causale per i RSU (v. Modello) e uno o più articoli specifici per le altre categorie di rifiuti tassati causalmente;
- Art. 16 cpv. 2: sostituire "centro" con "impianto";
- Art. 16 cpv. 3: sostituire "ditta" con "impresa di smaltimento autorizzata". Si coglie l'occasione per rimarcare che l'indicazione fornita per le volumetrie superiori ai 5 metri cubi può creare delle potenziali diatribe con e tra gli utenti. Per una maggiore chiarezza va fissato un importo minimo e massimo come per le altre categorie;
- Art. 16 cpv. 4: il minimo fissato va di preferenza incrementato in quanto vi è già l'indicazione di possibile esenzione per manifestazioni senza scopo di lucro;
- Art. 19 cpv. 1: specificare che il reclamo deve essere sotto forma scritta;
- Art. 20: il tema del littering è già affrontato dall'articolo relativo ai divieti e può anche non essere esplicitato in sede di Regolamento;
- Art. 24: di preferenza andrebbe indicata l'entrata in vigore;

corretto d'ufficio il richiamo all'art. 15 contenuto nell'art. 14 cpv. 5 (art. 15 **cpv. 2 lett. j**, e non cpv. 3 lett. a);

considerato per il resto che il contenuto del Regolamento non contrasta con le vigenti leggi;

ricordato che, in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli art. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

#### **r i s o l v e:**

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del Comune di Capriasca ai sensi dei considerandi. È riservato il punto 2.
2. Si rinvia alle indicazioni contenute nel preavviso del 9 gennaio 2019 dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati. Gli organi locali dovranno pertanto avviare le necessarie procedure di adeguamento del Regolamento.
3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune di Capriasca.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.



6. Intimazione e comunicazione a:

- Municipio del Comune di Capriasca, Casella postale 165, 6950 Tesserete;
- Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.

Invio interno a:

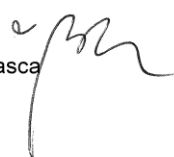
- Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (dt-spaas@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

**PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI**

Il Capo Sezione:

  
M. Della Santa

La Capo Ufficio amministrativo  
e del contenzioso:

  
C. Biasca



# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

**Richiamate,**

**le seguenti norme federali:**

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 04 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (Ordinanza sui prodotti chimici – OPChim)
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAT);
- Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 05 luglio 2000 (OIB);
- ~~Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA)~~ Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14. gennaio 1998 (ORSAE);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- ~~Direttiva Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAP~~ Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

**le seguenti norme cantonali:**

- Legge d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 02 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLALPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAT);
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali del 23 giugno 2004;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del ~~01 luglio 1998~~ 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP)
- Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001;
- Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR);



- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR);
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive cantonali per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive cantonali per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.

**la seguente norma comunale:**

- Il Regolamento comunale di Capriasca approvato dal Consiglio comunale in data 26 settembre 2016.

**Il ~~Comune~~ Consiglio comunale di Capriasca dispone quanto segue:**



## I. Disposizioni generali

### Art. 1 Scopo

- <sup>1</sup> Il presente regolamento stabilisce i principi, le condizioni e le modalità di ~~raccolta gestione~~ dei rifiuti sul territorio giurisdizionale del Comune di Capriasca, nonché il relativo finanziamento.
- <sup>2</sup> Esso precisa le competenze del Municipio, gli obblighi dei cittadini e fissa le modalità di riscossione delle tasse.
- <sup>3</sup> Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

### Art. 2 Principi

- <sup>1</sup> La gestione dei rifiuti deve prendere in considerazione ogni misura utile per il loro riutilizzo, la riduzione e il riciclaggio. In particolare, occorre creare le condizioni quadro favorevoli per ridurre i rifiuti non riutilizzabili, per incrementare e ottimizzare la raccolta separata dei rifiuti che possono essere riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento.
- <sup>2</sup> Il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- <sup>3</sup> Il Municipio collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per il riutilizzo, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti. Il Municipio garantisce un servizio di raccolta equamente distribuito su tutto il territorio comunale in particolare per i rifiuti solidi urbani RSU, per le raccolte separate e per gli scarti vegetali da giardini.

### Art. 3 Competenza

- <sup>1</sup> Il Comune organizza su tutto il territorio giurisdizionale la gestione dei diversi servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.
- <sup>2</sup> L'attuazione del presente regolamento compete al Municipio, che a questo scopo emana le necessarie ordinanze di applicazione.
- <sup>3</sup> Il Municipio può svolgere i suoi compiti in collaborazione con altri Comuni o affidando parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.
- <sup>4</sup> Il Municipio può rifiutarsi di effettuare l'evacuazione di ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da attività commerciali, artigianali, industriali e agricole. In questi casi gli utenti devono rivolgersi direttamente ai servizi pubblici e privati preposti, assumendosi i relativi costi.

### Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni

- <sup>1</sup> Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. Sono pure rifiuti urbani i residui di scopatura e di pulizia in generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e delle rive dei corsi d'acqua; il contenuto dei cestini e i rifiuti delle scuole e degli uffici pubblici.  
Sono considerati rifiuti urbani:
  - a) rifiuti solidi urbani: sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
  - b) rifiuti solidi urbani ingombranti: sono rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
  - c) raccolte separate: sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
  - ~~d) gli scarti vegetali provenienti da giardini e dalle economie domestiche.~~
- <sup>2</sup> Sono rifiuti industriali o aziendali i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.



- <sup>3</sup> Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

#### **Art. 5 Compiti del Comune**

- <sup>1</sup> Il Comune organizza lo smaltimento dei rifiuti in modo tale che sia flessibile, economicamente sostenibile, coerente con il principio di causalità, rispettoso dell'ambiente, della salute e del decoro cittadino.
- <sup>2</sup> Collabora con gli attori economici per promuovere questi stessi obiettivi anche nei settori commerciali, artigianali e industriali.
- <sup>3</sup> Organizza, sulla scorta ~~della Direttiva federale sul finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani del 2004~~ dell'Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'Ufficio federale dell'ambiente, una contabilità analitica dei costi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Annualmente viene verificata l'evoluzione dei costi imputabili con l'obiettivo di assicurare, tramite le tariffe, un grado di copertura ottimale.
- <sup>4</sup> Informa e coinvolge regolarmente l'utenza in merito alle strutture e ai servizi esistenti per la riduzione, il riutilizzo, la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.
- <sup>5</sup> Promuove autonomamente o in collaborazione con l'Azienda cantonale rifiuti (ACR) e con le associazioni attive sul territorio delle campagne di sensibilizzazione e delle azioni particolari legate al tema dei rifiuti quali ad esempio, mercatini dell'usato, campagne contro il "littering", azioni nelle scuole e simili.
- <sup>6</sup> Provvede direttamente alla sistemazione e alla vuotatura regolare dei cestini per i rifiuti nelle aree pubbliche, nei punti panoramici e nelle aree di svago. Nel limite del possibile incentiva anche in questo ambito la raccolta separata. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente alla raccolta occasionale di rifiuti di piccole dimensioni e non possono in alcun caso essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici (RSU) o di altro tipo.
- <sup>7</sup> Promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali e della biomassa. In particolare, favorisce, dove possibile, il compostaggio individuale e promuove l'organizzazione di una filiera per la valorizzazione di questi rifiuti.

#### **Art. 6 Doveri dei detentori di rifiuti e degli utenti**

- <sup>1</sup> I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune e ai punti di raccolta, secondo le modalità indicate dal Municipio.
- <sup>2</sup> Le raccolte separate vanno consegnate nei centri o ai servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mischiate tra di loro o con altri rifiuti.
- <sup>3</sup> Quando il detentore (privato o azienda) produce rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alle economie domestiche (rifiuti urbani di qualsiasi categoria), il Municipio può obbligarlo a smaltirli tramite il servizio comunale, sulla base di specifiche disposizioni tecniche, o direttamente presso un'impresa autorizzata. Il Municipio deve essere preventivamente informato.
- <sup>4</sup> I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a proprie spese, secondo le vigenti prescrizioni federali e cantonali.
- <sup>5</sup> I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- <sup>6</sup> In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore, in grado di smaltire idoneamente i rifiuti con mezzi propri o tramite servizi autorizzati, dall'obbligo della consegna al servizio comunale. Questa autorizzazione deve essere rinnovata di anno in anno. In questi casi la tassa annua è determinata di volta in volta.



- <sup>7</sup> È vietato immettere i rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni. È proibito abbandonare rifiuti di ogni natura (littering) così come l'incenerimento degli stessi.
- <sup>8</sup> Il Municipio, in casi eccezionali, può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando l'utente a provvedere autonomamente con determinate modalità e secondo le prescrizioni vigenti.
- <sup>9</sup> Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità tutte le informazioni che vengono loro richieste sul tipo e la quantità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità del loro smaltimento.
- <sup>10</sup> Per garantire il decoro e l'igiene, nel caso in cui i contenitori o i punti di raccolta per i rifiuti separati siano colmi, l'utente deve portare il materiale in altri punti con disponibilità residua o presso gli ecocentri del Comune.

## II. Organizzazione della raccolta

### Art. 7 Raccolta dei rifiuti urbani

- <sup>1</sup> Il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza d'applicazione, il giro, le modalità e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune. La raccolta viene eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le disposizioni emanate dal Municipio.
- <sup>2</sup> Se per motivi legati alle caratteristiche della strada di accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero facilmente raggiungibili, nonché per ragioni organizzative e gestionali del servizio, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo, più vicino al percorso dell'automezzo o presso i centri di raccolta appositamente istituiti e secondo le modalità fissate dal Municipio.
- <sup>3</sup> Il Municipio può estendere il servizio di raccolta lungo le strade private quando ciò sia giustificato dalla quantità di rifiuti prodotti nella zona interessata e siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo e se questo non comporti pregiudizio per lo svolgimento generale del servizio stesso.
- <sup>4</sup> Nelle zone munite di contenitori centralizzati di raccolta per i rifiuti urbani il Municipio darà l'indicazione del contenitore assegnato ai singoli utenti.
- <sup>5</sup> Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori o punti di raccolta di uso pubblico e se ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione.
- <sup>6</sup> Il Municipio stabilisce nell'Ordinanza di applicazione per quali **rifiuti raccolti separatamente raccolte separate** è eventualmente previsto un giro di raccolta **separato specifico** e quali rifiuti devono essere consegnati nei centri di raccolta e agli ecocentri. Esso stabilisce anche le disposizioni per l'utilizzo degli ecocentri e dei piccoli centri di raccolta separata così come per la raccolta e la consegna dei rifiuti solidi urbani ingombranti.
- <sup>7</sup> I servizi di raccolta e consegna dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi particolari o di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

### Art. 8 Scarti vegetali e biomasse

- <sup>1</sup> Il Municipio organizza per gli scarti vegetali da giardini almeno 3 punti di raccolta ripartiti sul territorio comunale, le piazze di raccolta potranno essere aperte ad orari differenziati per contenere i costi. I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato degli scarti vegetali e degli scarti organici da economie domestiche.
- <sup>2</sup> Possono essere consegnati, tramite il servizio di raccolta o la piazza di raccolta comunale, unicamente i seguenti tipi di scarti vegetali: legname proveniente dal taglio d'alberi e dal giardinaggio, fogliame e erba. È vietato consegnare scarti organici di cucina o neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.



- <sup>3</sup> Il Municipio regola, mediante un'apposita Ordinanza e tenendo conto dei principi enunciati all'art. 2 il compostaggio, la raccolta e la consegna degli scarti vegetali da giardini, e delle altre biomasse valorizzabili che vengono prodotte sul territorio cittadino dai privati, enti e aziende, commerci e servizi, nell'agricoltura, nella selvicoltura, nella viticoltura, ecc.

#### **Art. 9 Utenti autorizzati**

- <sup>1</sup> Riservati eventuali accordi con altri Comuni, enti o autorizzazioni per singoli casi particolari, i servizi e le infrastrutture di raccolta organizzati dal Comune possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o con sede a Capriasca.
- <sup>2</sup> I rifiuti che non sono stati prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite questi servizi e queste infrastrutture.

#### **Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione**

- <sup>1</sup> I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere esposti unicamente negli imballaggi ~~e con le modalità autorizzate nei contenitori adibiti alla raccolta.~~
- <sup>2</sup> Il Municipio stabilisce tramite Ordinanza gli imballaggi autorizzati, le modalità di acquisto, di esposizione e il tipo di contenitori autorizzati.
- <sup>3</sup> Per stabili abitativi con 4 o più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti maggiore di 700 litri alla settimana così come per le industrie, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti i cui costi di acquisto e manutenzione sono a carico dei privati. A fronte di particolari situazioni, il Municipio può ordinare la posa di ulteriori contenitori.
- <sup>4</sup> Sui contenitori pubblici è vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto, come pure le scritture non pertinenti al servizio di raccolta.
- <sup>5</sup> I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente alla raccolta occasionale di rifiuti di piccole dimensioni e non possono in alcun caso essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta. Per evitare il littering il Municipio garantisce un numero adeguato di cestini pubblici, inclusi cestini per la raccolta degli escrementi dei cani, sul territorio comunale.

#### **Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta**

- <sup>1</sup> I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti ~~domestici urbani~~ e dalle eventuali raccolte di rifiuti ingombranti ~~domestici~~:
- apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
  - apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
  - sostanze chimiche, colle e leganti, idrocarburi e olii;
  - le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile o esplosivo;
  - veicoli da rottamare e loro componenti;
  - rifiuti edili, terra, sassi e fanghi, materiali di scavo e demolizione;
  - cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria; le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere i residui della macellazione;
  - sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
  - i residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
  - i materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
  - residui di olii, di grassi, i liquidi e i fanghi di ogni genere;
  - polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
  - i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
  - gli pneumatici;
  - le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
  - i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
  - i residui dei bagni galvanici e di zincatura;
  - le emulsioni e le miscele bituminose;



- i pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
  - medicinali, termometri al mercurio, siringhe, residui infetti;
  - carboni, scorie e altri rifiuti derivanti dalla pulizia di camini e caldaie;
  - taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.
- <sup>2</sup> I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere raccolti separatamente e consegnati nei punti di vendita, o negli appositi punti di raccolta.
- <sup>3</sup> In caso di dubbio l'utente, prima di esporre o consegnare i rifiuti, ha il dovere d'informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento oppure consultare i servizi cantonali, l'azienda cantonale dei rifiuti o i servizi del Comune.

#### **Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale**

- <sup>1</sup> I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.
- <sup>2</sup> Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni delle competenti autorità cantonali, comunali e consortili.
- <sup>3</sup> Il Municipio può organizzare la raccolta separata o dei punti di consegna per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

#### **Art. 13 Manifestazioni ed eventi organizzati sul suolo pubblico**

Per manifestazioni ed eventi organizzati sul suolo pubblico che necessitano dell'autorizzazione, il Municipio ha la facoltà di sensibilizzare sull'uso di bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso, oppure monouso compostabili o riciclabili.

Si chiede inoltre all'organizzatore di separare correttamente i rifiuti per tipologie come prescritto dall'art. 4.

Il Municipio riscuote una tassa a copertura delle spese relative al servizio di raccolta, di separazione e di smaltimento dei rifiuti generati dalla manifestazione (art. 16, cpv 4).

### **III. Tasse di utilizzazione**

#### **Art. 14 Prelievo delle tasse**

- <sup>1</sup> Per ~~il servizio di raccolta, riciclaggio e smaltimento~~ la gestione dei rifiuti è prelevata una tassa base annuale e delle tasse causali in base al volume o al peso effettivo dei rifiuti solidi urbani, degli scarti vegetali e dei rifiuti ingombranti smaltiti. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla scorta dei consuntivi e dei preventivi.
- <sup>2</sup> La tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, riservate eventuali eccezioni decise dal Municipio.
- <sup>3</sup> La tassa base annua serve al finanziamento dei costi fissi di gestione, segnatamente: raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate, amministrazione, personale, informazione, investimenti, sensibilizzazione e per altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- <sup>4</sup> La tassa base è differenziata per persone singole e per economie domestiche con 2 o più persone. Per le categorie restanti (esercizi pubblici, alberghi, attività economiche, case secondarie e altre, vedi art. 15 cpv. 2) viene fissata una tassa base differenziata per categoria.
- <sup>5</sup> Soggiacciono al pagamento della tassa tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune di Capriasca, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie (ad esclusione di quelli citati all'art. 15 cpv. ~~3 lett. a~~ 2 lett. j) proprietari Capriaschesi di casa primaria e secondaria). L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
- <sup>6</sup> Il Municipio ~~può fatturare~~ la tassa base al proprietario dell'immobile o, in alternativa, all'inquilino; immobili o unità abitative sfitte e/o inabitate sono soggette alla tassa base.



- <sup>7</sup> La tassa base è dovuta dal momento in cui viene concesso il permesso di abitabilità dell'edificio, indipendentemente dall'occupazione effettiva, totale o parziale, dell'immobile stesso.
- <sup>8</sup> In caso di trapasso di proprietà nel corso dell'anno la tassa non sarà rifiusa al precedente proprietario, nemmeno pro-rata e continuerà il suo effetto fino alla scadenza dell'anno. È emessa la tassa pro-rata nei casi in cui la mutazione di proprietà avviene prima della sua emissione.
- <sup>9</sup> La tassa sul quantitativo è determinata, entro i limiti stabiliti dal Cantone, in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
- <sup>10</sup> La tassa sul quantitativo è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.
- <sup>11</sup> ~~I costi per la raccolta e lo smaltimento dei residui di scopatura e di pulizia generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e delle rive dei corsi d'acqua; cestini, rifiuti delle scuole dell'ISC e uffici pubblici ecc. sono da coprire mediante le imposte ad eccezione dei costi direttamente connessi a manifestazioni o eventi ai sensi dell'art. 13.~~
- <sup>12</sup> Il Municipio disciplina tramite Ordinanza l'esenzione, tutto o in parte, della tassa base come pure la concessione di altre facilitazioni quali l'attribuzione di un numero congruo gratuito di sacchi ufficiali a nuclei famigliari con figli piccoli o con persone incontinenti.

#### Art. 15 Ammontare della tassa di base

<sup>1</sup> Tutte le tasse di seguito sono indicate senza IVA, la quale va quindi aggiunta;

<sup>2</sup>

- a) La tassa base per le persone singole è stabilita tra fr. 60.-- e fr. 110.-- annui.
- b) La tassa base per le economie domestiche composte da 2 o più persone è stabilita tra fr. 70.-- e fr. 140.-- annui.
- c) La tassa base per gli esercizi pubblici è stabilita tra fr. 5.-- e fr. 25.-- annui per ogni posto a sedere, i posti a sedere situati all'esterno contano per 0,5.  
Per strutture gestite da associazioni non a scopo di lucro, poste in luoghi non raggiungibili dalla clientela con veicoli o ad apertura stagionale (ad esempio agriturismi, alpi, capanne, ecc.) il Municipio può concedere delle deroghe.
- d) La tassa base per alberghi, affittacamere, B&B e altre strutture simili è stabilita tra fr. 10.-- e fr. 30.-- annui per ogni posto letto.  
Per strutture gestite da associazioni non a scopo di lucro, poste in luoghi non raggiungibili dalla clientela con veicoli o ad apertura stagionale; ad esempio agriturismi, alpi, capanne, ecc. il Municipio può concedere delle deroghe.
- e) La tassa base per campeggi e strutture simili è stabilita tra fr. 10.-- e fr. 30.-- annui per ogni posto tenda o camper.
- f) La tassa base per gli artigiani indipendenti (al massimo un'unità lavorativa) è stabilita tra fr. 40.-- e fr. 150.-- annui.
- g) La tassa base per piccole/medie attività economiche (aziende, artigiani, negozi e altri con meno di 10 unità lavorative) è stabilita tra fr. 80.-- e fr. 300.-- annui.
- h) La tassa base per grandi attività economiche (aziende, artigiani, negozi e altri con più di 10 unità lavorative) è stabilita tra fr. 150.-- e fr. 600.-- annui.
- i) La tassa base per depositi e magazzini a sé stanti è stabilita come segue:
  - per magazzini inferiori ai 100 m<sup>2</sup> tra fr. 70.-- e fr. 150.-- annui.
  - per magazzini superiori ai 100 m<sup>2</sup> tra fr. 35.-- e fr. 75.-- annui per ogni 50 m<sup>2</sup> di superficie utile.
- j) La tassa base per case secondarie e case sui monti è stabilita tra fr. 60.-- e fr. 130.-- annui. In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune, è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.



- k) La tassa base per istituti scolastici non comunali, scuole private, istituti di cura e simili o altri casi non contemplati alle lettere precedenti viene decisa di volta in volta dal Municipio da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 2000.--.

#### **Art. 16 Ammontare delle tasse causali**

<sup>1</sup> Il Municipio determina, mediante specifica Ordinanza, le tasse causali (IVA inclusa) per le seguenti categorie, **conformemente agli importi prescritti dall'art. 18b cpvv. 2 e 3 LALPAmb.**

##### **<sup>2</sup> Scarti vegetali**

- ogni economia domestica potrà ritirare in Cancelleria comunale una tesserina del costo da fr. 5.-- a fr. 10.-- che permette lo smaltimento annuale da 20 a 30 sacchi da 200 l, previa consegna ad uno dei centri di raccolta predisposti. Oltre questo quantitativo verrà riscossa una tassa su ogni sacco consegnato di fr. 2-6 per sacco di 200 l definita tramite Ordinanza municipale.

Il Municipio, si riserva in via di Ordinanza di obbligare i grossi produttori di scarti vegetali, ad esempio i giardinieri professionisti, a consegnarli direttamente presso l'impianto di compostaggio designato dal Municipio o altro centro scelto dall'utente.

##### **<sup>3</sup> Rifiuti ingombranti**

- piccole quantità di ingombranti fino a 2 mc: gratuiti;
- medie quantità di ingombranti da 2 mc a 5 mc: da fr. 5.-- a fr. 10.-- al mc;
- grandi quantità di ingombranti, superiori a 5 mc, fatturati secondo il costo reale applicato dall' ~~ditta designata impresa di smaltimento autorizzata~~ dal Municipio alla raccolta o altra ditta scelta dall'utente.

##### **<sup>4</sup> Manifestazioni particolari**

Qualora la manifestazione generasse costi supplementari (per esempio giri supplementari per la raccolta dei sacchi o pulizia extra di strade o altro da parte degli impiegati comunali) il Municipio deciderà una tassa causale per la copertura dei costi supplementari da un minimo **di fr. 0.-- ad un massimo di fr. 10'000.--** per manifestazioni non a scopo di lucro il Municipio potrà sopassedere dalla raccolta di tale tassa.

#### **Art. 17 Determinazione delle tasse**

<sup>1</sup> Le tasse sono calcolate in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi per la gestione dei rifiuti del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini. Il Municipio adegua periodicamente, tramite Ordinanza, le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

<sup>2</sup> La tassa secondo i criteri stabiliti all'art. 15 è determinata, per le economie domestiche, tenuto conto dello stato al 30 novembre dell'anno dell'imposizione. Per tutte le altre categorie, la tassa è determinata tenuto conto dello stato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'imposizione.

#### **Art. 18 Procedura d'incasso**

<sup>1</sup> La tassa base deve essere pagata entro 30 giorni dalla data della sua notifica. A decorrere da questo termine è calcolato un interesse di mora pari a quello applicato nel caso del pagamento tardivo delle imposte comunali.

<sup>2</sup> Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla data della loro crescita in giudicato.

<sup>3</sup> In caso di mancato pagamento entro i termini assegnati, il Municipio procederà all'incasso della tassa per via esecutiva, maggiorato delle spese e degli interessi di mora.

#### **Art. 19 Rimedi di diritto**

<sup>1</sup> Contro l'ammontare delle tasse ogni utente può presentare reclamo **scritto** al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.



- <sup>2</sup> Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge organica comunale e dalla Legge di procedura per le cause amministrative.
- <sup>3</sup> Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

#### IV. Norme esecutive finali

##### **Art. 20 Salvaguardia dell'area pubblica (littering)**

- <sup>1</sup> È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica (littering).
- <sup>2</sup> In particolare, è vietato lordare il suolo pubblico con:
- sostanze organiche e non, in particolare se le stesse arrecano un danno alla pavimentazione (quali acidi, liquidi, olii, o simili);
  - imballaggi per cibo o bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai take away o da grandi magazzini;
  - riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
  - sacchetti, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.
- <sup>3</sup> È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (tags), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, piazze, fontane, cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, cestini, pali, ecc.
- <sup>4</sup> Gli organizzatori di manifestazioni sono chiamati a rispettare il codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010).
- <sup>5</sup> La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento dello scopo.

##### **Art. 21 Provvedimenti e misure d'esecuzione**

- <sup>1</sup> Il Municipio adotta i provvedimenti necessari per rendere esecutivo il presente Regolamento. Esso esercita inoltre le competenze previste dagli articoli 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC e in generale è autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
- <sup>2</sup> Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
- <sup>3</sup> Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
- <sup>4</sup> Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.
- <sup>5</sup> Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti e con ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi perseguiti dal presente Regolamento.

##### **Art. 22 Sanzioni**

- <sup>1</sup> Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con una multa applicata dal Municipio, riservata l'azione per danni e la querela penale.



- <sup>2</sup> L'ammontare della multa è stabilito a seconda della gravità dell'infrazione fino ad un massimo di Fr. 10'000.-- conformemente agli art. 145 e seguenti della Legge organica comunale, riservate le Leggi speciali.

#### **Art. 23 Basi legali**

- <sup>1</sup> Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento fanno stato le Leggi federali e cantonali vigenti e applicabili al caso.
- <sup>2</sup> Il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'ambiente, dell'igiene e del decoro in ossequio alle disposizioni vigenti.

#### **Art. 24 Entrata in vigore**

- <sup>1</sup> Dopo l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni, il Municipio fissa tramite Ordinanza l'entrata in vigore del presente Regolamento.
- <sup>2</sup> Ogni norma precedente incompatibile con il presente Regolamento è abrogata.

Approvato dal Consiglio comunale di Capriasca, con risoluzione no. XX del XX xxxxx 2019.

#### **Per il Consiglio comunale**

Alioscia Landis, **Presidente**

Davide Conca, **Segretario**

Oliver Dani e Zeno Casella, **Scrutatori**

Il Municipio di Capriasca certifica che il presente Regolamento è stato esposto agli albi comunali, a norma di Legge, per 45 giorni (art. 75 LOC), dal xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

#### **Per il Municipio**

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Questo Regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali con risoluzione no. XXX-RE-XXXXXX del XX xxxxxxxxxxxxxx 2019.